



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera  
**ZONA VALDERA**  
Provincia di Pisa

## **AVVISO DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2023**

### **A TUTTI I DIPENDENTI**

#### **OGGETTO: richiesta di permessi retribuiti per il diritto allo studio - anno 2023.**

Si informano i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato (rapporto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi continuativi) ed i comandati al 100% presso l'Unione, interessati a richiedere i permessi per il diritto allo studio per l'anno 2023, che dovranno presentare apposita istanza al Servizio Personale entro lunedì 23 gennaio 2023, utilizzando il modello allegato.

Per la concessione dei suddetti permessi verranno adottati i criteri riportati nell'art. 46 del CCNL 16/11/2022 e nel "Regolamento per la disciplina del diritto allo studio" approvato con deliberazione di G.U. n. 128 del 14/12/2018.

In particolare, si fa presente che:

- per l'anno 2023 il contingente di personale avente diritto ai permessi retribuiti (3% del personale a tempo indeterminato in servizio all'inizio dell'anno arrotondato all'unità superiore) è determinato con atto dirigenziale
- l'anno di riferimento per la fruizione dei permessi retribuiti (150 ore annue) è l'anno solare (1° gennaio/31 dicembre 2023). Il numero delle ore annue concedibili (150) saranno ridotte proporzionalmente in relazione alla durata effettiva del rapporto di lavoro durante l'anno solare ed in relazione all'orario di lavoro part-time;
- i permessi per il diritto allo studio sono concessi per la partecipazione ai corsi<sup>1</sup> destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami;
- i permessi per il diritto allo studio saranno concessi, a seguito di verifica dei requisiti necessari, con apposito provvedimento. In caso di richieste superiori ai permessi concedibili, verrà stilata una

---

<sup>1</sup> i permessi per il diritto allo studio comprendono, oltre all'orario di lezione, anche il tempo necessario per raggiungere la sede dove si svolge.

graduatoria in base ai criteri di priorità stabiliti dai commi 6, 7 e 8 del succitato art. 46 di seguito riportati:

*“a) Dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi, se studenti universitari o post-universitari e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;*

*b) Dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post universitari, la condizione di cui alla lettera a);*

*c) Dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).*

*7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui sopra, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari*

*8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri sopra indicati sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età”*

Per stabilire le precedenze nei casi in cui il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato verrà fatto riferimento anche all'art. 4 del "Regolamento per la disciplina del diritto allo studio" dell’Unione Valdera e verrà dato il seguente ordine di priorità:

*“1. dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;*

*2. dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui al punto 1;*

*3. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui ai punti 1 e 2.*

*Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie sopra individuate, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.*

*La precedenza si collega alla precisa condizione, per gli studenti universitari, che il lavoratore sia comunque in regola con il corso di studi al quale è iscritto, avendo superato i prescritti esami a cui si applicano in ordine le precedenze di cui al punto 1) e 2).*

*La fruizione dei permessi per motivi di studio verrà accordata anche agli studenti fuori corso, che rientreranno nelle precedenze di cui al punto 3).*

*Qualora, a seguito dell’applicazione dei criteri sopra indicati, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.*

*Si precisa che la locuzione "stesso corso" è da intendersi quale ciclo di studi, ad esempio quello diretto al conseguimento di un diploma di scuola media superiore, di una laurea, di specializzazione o per-*

*fezionamento post-universitario. Si considera, pertanto, abbia già fruito dei permessi chi, una volta ottenuto gli stessi per un ciclo di studi.*

*Si precisa, altresì, che l'iscrizione al corso di laurea specialistica è da considerarsi naturale proseguimento della laurea di 1° livello, anche in considerazione del fatto che il titolo specialistico, una volta conseguito, assorbe quello precedentemente acquisito. Conseguentemente, l'iscrizione al 1° anno della laurea specialistica non è da considerarsi un'immatricolazione.*

*Non sono consentiti permessi per la preparazione della tesi di laurea.”*

- la graduatoria verrà pubblicata sul sito dell'Ente **entro il 13 febbraio 2023**. Il personale interessato nei 5 giorni successivi potrà integrare o rettificare la propria richiesta in modo da poter redigere ed approvare la graduatoria definitiva;
- le richieste che perverranno successivamente al 23 gennaio 2023 saranno accolte qualora non sia stato raggiunto il limite del 3% dei dipendenti che fruiscono dei permessi in oggetto;
- il dipendente che richiede di usufruire dei permessi per il diritto allo studio dovrà presentare:

**1. contestualmente alla richiesta:**

- idonea certificazione di iscrizione con relativa ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse

**2. in occasione della fruizione dei permessi:**

- attestato di partecipazione agli esami sostenuti, anche se con esito negativo<sup>2</sup>;

- attestazione del docente della partecipazione alla lezione avvenuta durante l'orario di lavoro;

**3. nel caso di iscrizione ad Università telematiche i permessi per la partecipazione alle lezioni potranno essere concessi solo dietro presentazione di:**

- idonea certificazione rilasciata dall'Università che attesti l'avvenuto collegamento alle lezioni telematiche da parte del dipendente durante l'orario dell'ordinaria prestazione lavorativa e che tali lezioni potevano essere seguite solo in quel determinato orario.

In mancanza delle predette certificazioni/attestati (di cui ai punti 1, 2, 3) i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali, senza retribuzione.

Pontedera, 09.01.2023

La Dirigente dell'Area Affari Generali  
dell'Unione Valdera  
Dott.ssa Radi Simonetta / ArubaPEC Spa

---

<sup>2</sup>limitatamente al giorno dell'esame, il dipendente potrà utilizzare i permessi per concorsi ed esami di cui all'art. 19, comma 1, del C.C.N.L. 6/7/1995 e sm.i. (art. 40, comma 1, del CCNL 16/11/2022) **nei limiti di otto giorni all'anno.**